



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia*



*Assessore regionale all'istruzione,
cultura, sport e politiche della pace*

Prot. n. 7703/A34

Trieste, lì 25.06.2008

Ai dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado.
LORO SEDI

p.c. Ai dirigenti e coordinatori
degli USP di
GORIZIA PORDENONE
TRIESTE UDINE

OGGETTO: Calendario scolastico. Anno 2008-2009.

Si fa riferimento ai numerosi quesiti pervenuti relativamente alla applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 275/1998, circa la possibilità, da parte delle scuole autonome, di adattamento del calendario scolastico stabilito dalla Regione.

Si fa presente che la questione trova soluzione attraverso l'esame del complesso delle disposizioni vigenti in materia, tenendo presente il canone di interpretazione rappresentato dalla successione delle disposizioni nel tempo.

Infatti:

- l'art. 74 del testo unico di cui al D.Lvo n. 297/1994 prevede che i giorni di lezione nell'anno scolastico devono essere almeno 200;
- l'art. 138, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, successivo, quindi, alla norma di cui al precedente punto, delega alle Regioni il potere di determinazione del calendario scolastico;
- l'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di adattamento del calendario stesso, "nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni" a norma del citato art. 138, comma 1, lett. d) del D.Lvo n. 112/1998.

Ciò posto, poiché la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito, con la delibera n. 861 del 15.5.2008, i giorni di lezione per l'anno scolastico 2008-2009 in 208 (207 nel caso la ricorrenza del santo patrono cada in un giorno lavorativo), la facoltà di adattamento del calendario stesso può essere esercitata dalle scuole autonome, in

relazioni alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa e alle altre esigenze indicate nell'art. 5 della suddetta delibera, ma sempre nell'osservanza dell'indicato numero dei 208 giorni di lezione.

In caso contrario, appare evidente che la norma che attribuisce alla Regione il potere di determinare il calendario scolastico, e, quindi, non solo i giorni di inizio e termine dell'anno, le festività ecc., ma anche il numero di giorni di lezione da effettuare, rimarrebbe priva di significato e di contenuto.

D'altra parte, ove la scuola non rispettasse il numero di giorni fissato dalla Regione, potrebbe essere a rischio anche il limite minimo dei 200 giorni, a causa di possibili eventi non programmabili o non prevedibili all'inizio d'anno, con grave rischio di invalidità dell'anno scolastico stesso.

Il Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per il FVG
Ugo Panetta

l'Assessore Regionale
all'istruzione, cultura, sport e politiche della pace
Roberto Molinaro